

Il Presidente

Al Signor Presidente della Commissione consiliare V

e, p.c. Ai Signori Presidenti delle altre Commissioni consiliari

> Ai Signori Componenti l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PAR n. 52 DGR XI/1988 del 31 luglio 2019

Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016.

Trasmetto, ai sensi dell'art. 42, comma 1, dello Statuto, per l'acquisizione del parere, la proposta di Regolamento di cui all'oggetto.

Il parere dovrà essere reso alla Giunta regionale e inviato per conoscenza a questa Presidenza entro i termini previsti dall'art.42, comma 1 dello Statuto stesso.

La documentazione è disponibile in copia o visione presso la segreteria della Commissione.

Con i migliori saluti.

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

allegato PAR 52



DELIBERAZIONE N° XI / 1988

Seduta del 31/07/2019

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente

STEFANO BOLOGNINI MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini

Oggetto

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE. "DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI NUCLEI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA O DI COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE REGIONALE 16/2016" - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

I Dirigenti Francesco Maria Foti Immacolata Vanacore

L'atto si compone di 8 pagine di cui 5 pagine di allegati parte integrante



VISTA la Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" con la quale, nel modificare in maniera incisiva la precedente disciplina dell'edilizia residenziale pubblica, è stato individuato nel Regolamento regionale lo strumento idoneo per dare attuazione alle disposizioni del complesso sistema regionale dei servizi abitativi;

RICHIAMATI gli articoli 25 e 43 della citata normativa che prevedono:

- l'articolo 25, ai commi 2 e 3, che con regolamento regionale siano disciplinati le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà, finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizione di indigenza che accedono ai servizi abitativi pubblici e i nuclei familiari assegnatari che si trovano in condizioni di comprovata difficoltà economica, nonché a contribuire alla sostenibilità dei servizi abitativi pubblici;
- l'articolo 43 comma 11 che in fase di prima applicazione, per l'anno 2016, 2017 e 2018 le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di cui all'articolo 25 comma 3, sono definiti con provvedimento di giunta regionale;

PRESO ATTO che anche per l'anno 2019, al fine di consentire la continuità della politica di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà economica, di ripartire le risorse tra gli enti proprietari (comuni e ALER) assicurando la spendibilità delle risorse stanziate a bilancio, nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, si è proposto un emendamento al PdL Assestamento, per procedere con i medesimi criteri del precedente provvedimento di giunta regionale (d.g.r. 601/2018);

VISTA la proposta di regolamento, elaborata sulla base anche degli esiti e delle risultanze della sperimentazione 2016-2018 attuata attraverso i provvedimenti di giunta regionale;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riordino del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" che, all'art. 5, commi 10 e 11, costituisce un comitato paritetico per la specificità della Provincia



di Sondrio e prevede l'acquisizione del parere del comitato in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali;

DATO ATTO che sul testo trasmesso il 18 luglio 2019 al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 5 della l.r. n. 19/2015, non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO pertanto di dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, della l.r. n. 16/2016 mediante l'approvazione dell'allegata proposta di regolamento (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto: "Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza e di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016";

VISTA la legge regionale statutaria 30 agosto 2008 n. 1 "Statuto d'autonomia della Lombardia" e, in particolare, l'articolo 42 in base al quale i Regolamenti regionali di esecuzione e attuazione di leggi regionali sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;

All'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare l'allegata proposta di regolamento (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente a oggetto: "Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016";
- 2. di disporre l'invio del presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 42 dello Statuto.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Regolamento regionale

"Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016"

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e finalità del contributo regionale di solidarietà

Articolo 2. Definizioni

TITOLO II - BENEFICIARI, REQUISITI DI ACCESSO E DECADENZA DAL CONTRIBUTO

CAPO I - NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA CHE ACCEDONO AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

Articolo 3. Finalità, condizioni di accesso, entità e durata

Articolo 4. Sospensione e decadenza

CAPO II - NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

Articolo 5. Finalità, entità e durata

Articolo 6. Requisiti di accesso

CAPO III - ASSEGNAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI

Articolo 7. Assegnazione e gestione

Articolo 8. Controlli

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto e finalità del contributo regionale di solidarietà)

- 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà al fine di sostenere:
 - a) l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 16/2016;
 - b) gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.
- 2. Il contributo regionale di solidarietà contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché la sostenibilità dei servizi abitativi pubblici, nei limiti delle risorse annualmente disponibili a valere sul bilancio regionale, fermo restando il concorso di comuni e ALER ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge regionale 16/2016.

Articolo 2 (Definizioni)

Ai soli fini del presente regolamento regionale si intende per:

- a) "Nucleo familiare in condizioni di indigenza": nucleo familiare, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale 4/2017, che ha ottenuto l'assegnazione di un servizio abitativo pubblico ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento.
- b) "Nucleo familiare in comprovate difficoltà economiche": il nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, la cui condizione economica, rilevabile dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), non consente di sostenere i costi della locazione sociale di cui alla lettera f);
- c) "Servizi a rimborso": i servizi erogati dagli enti proprietari agli assegnatari di un servizio abitativo pubblico, per i quali l'ente proprietario effettua il pagamento al fornitore o prestatore di servizio e successivamente chiede il rimborso dello stesso all'assegnatario;
- d) "Spese standard dei servizi a rimborso": importo standard dato dalla media regionale delle spese dei servizi a rimborso. L'importo annuale delle spese standard dei servizi a rimborso è stabilito in 1.600 euro.
- e) "Canone di locazione applicato": corrispettivo economico dovuto dal nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico calcolato, nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 16/2016, sulla base di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- f) "Costi di locazione sociale": la somma su base annuale del canone di locazione applicato e delle spese dei servizi a rimborso.

TITOLO II BENEFICIARI, REQUISITI DI ACCESSO E DECADENZA DAL CONTRIBUTO

CAPO I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA CHE ACCEDONO AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

Articolo 3 (Finalità, condizioni di accesso, entità e durata)

- 1. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2016 è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, diretta ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso.
- 2. Il contributo regionale di solidarietà decorre dalla data di stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 16 del regolamento regionale 4/2017.
- 3. L'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 1.850 euro.
- 4. Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 16/2016, qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, i comuni e le Aler si fanno carico dei costi della locazione sociale.

Articolo 4 (Sospensione e decadenza)

- 1. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà è sospeso dal beneficio del contributo in presenza di atti dell'ente proprietario o gestore che contestino il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 del medesimo articolo 25. La sospensione opera sino all'adozione del provvedimento di decadenza o revoca di cui al comma 2.
- 2. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 provvede alla dichiarazione di decadenza dal contributo regionale di solidarietà qualora venga accertato, nel rispetto del principio del contraddittorio, il verificarsi delle violazioni o condizioni oggetto di contestazione ai sensi del comma 1. Qualora, invece, venga accertata l'insussistenza delle suddette violazioni o condizioni, il responsabile del procedimento provvede alla revoca della sospensione.

CAPO II NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

Articolo 5 (Finalità, entità e durata)

- 1. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 16/2016, è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.
- 2. Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

- 3. L'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2,700 euro.
- 4. L'assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda sulla base dell'avviso pubblico di cui all'articolo 7, comma 3.

Articolo 6 (Requisiti di accesso)

- 1. Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 7, comma 3, dei seguenti requisiti:
 - a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;
 - b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
 - c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
 - d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25:
 - e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017.

CAPO III ASSEGNAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI

Articolo 7 (Assegnazione e gestione)

- 1. L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione e la gestione del contributo regionale di solidarietà.
- 2. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le ALER istituiscono, senza alcun onere per l'ente, un nucleo di valutazione tecnico composto da personale, con esperienza in materia di politiche abitative e sociali, appartenente all'ente proprietario o all'ente gestore. È facoltà dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti istituire il nucleo di valutazione.
- 3. L'ente proprietario, per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche, emana annualmente un avviso, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, che definisce le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di richiesta del contributo regionale di solidarietà. Nell'avviso pubblico sono indicati i requisiti per l'accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6, il criterio di valutazione delle domande e il nominativo del responsabile del procedimento.
- 4. Il nucleo di valutazione:
 - a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6;

- c) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3;
- d) predispone l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
- e) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), contenente gli elenchi di cui alla lettera d).
- 5. Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione:
 - a) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza;
 - b) approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 8 (Controlli)

- 1. La Regione effettua controlli, anche a campione, presso gli enti proprietari e gli enti gestori, allo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
- 2. L'assegnazione delle risorse agli enti proprietari può essere revocata, in tutto o in parte, qualora l'esito dei controlli faccia emergere il mancato rispetto delle disposizioni relative al possesso dei requisiti di accesso, alle modalità di assegnazione e di gestione del contributo regionale di solidarietà.